



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MARCHE

A cura di

Eugenio Gotti – Giulio M. Salerno

SOMMARIO

Presentazione.....	5
La Istruzione e Formazione Professionale nelle Marche	
Situazione e scenari (a cura di E. Gotti)	7
1. I numeri del sistema	8
2. Il Sistema Duale nelle Marche: sviluppo e sfide	11
3. Il quadro normativo e di governance: una fragilità strutturale.....	13
4. I fabbisogni professionali del sistema imprese nelle Marche	16
5. Le fonti di finanziamento.....	19
6. La necessità ed il valore di un solido sistema di leFP	21
7. Conclusioni	23
 Per una legge della Regione Marche in materia di leFP (a cura di G.M. Salerno)...	25
Premessa	27
1. La competenza legislativa regionale in tema di leFP	28
2. Il quadro ricostruttivo a livello nazionale: approcci e modelli.....	29
3. La scelta del modello e i contenuti essenziali di una legge sulla leFP	33
4. Lo stato dell'arte e il rispetto dei principi di unitarietà del sistema nazionale della leFP	36

Presentazione

Ci piace presentare il Dossier **“La Formazione Professionale nella Marche”** richiamando l’attenzione del lettore su tre dati interessanti.

Il primo

A.A.A. Artigiani cercasi. Ormai abbiamo più avvocati che idraulici.

Nei prossimi anni sono a rischio manutenzioni e riparazioni

L’SOS è lanciato dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre il 17 agosto 2024 che ha elaborato i dati dell’INPS e di Infocamere/Movimprese.

Il secondo

Le qualifiche e i diplomi professionali sono richiesti dalle imprese italiane più ancora delle lauree.

L’affermazione è contenuta nel volume del Sistema Informativo Excelsior, *“Formazione Professionale e lavoro. Gli sbocchi lavorativo per le qualifiche e i diplomi professionali nelle imprese. Indagine 2023”*. Il capitolo citato è a pagina 17.

Il terzo

Continua la crescita del numero di occupati tra coloro che hanno conseguito un titolo di studio nei percorsi di leFP (Istruzione e Formazione Professionale) e tocca livelli mai raggiunti prima. A tre anni dal conseguimento del titolo, infatti, risulta occupato il 67% dei qualificati e il 71% dei diplomati.

È quanto emerge dalla *Quarta indagine sugli esiti dei percorsi di IFTS e leFP* che analizza, in particolare, la situazione dei giovani usciti dalla leFP (Qualificati e Diplomati) alla fine di gennaio 2020, a tre anni di distanza dal conseguimento del titolo.

I risultati dell’indagine sono stati anticipati il 18 aprile 2023 dall’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) nel corso di un seminario.

INAPP, in più circostanze, parlando del sistema di leFP, ha affermato che, per dare vita, anche in Italia, ad un sistema “nazionale” di leFP, sarebbero necessari alcuni interventi strutturali: un maggiore raccordo tra domanda e offerta di competenze nel sistema formativo regionale, maggiori risorse finanziarie per rispondere alla domanda degli allie-

vi, assunzione di responsabilità da parte di tutte le Amministrazioni regionali, superamento delle disomogeneità territoriali.

Alla luce delle fonti solamente citate, che illustrano in maniera eloquente la “necessità” e la “vivacità” del sistema formativo regionale, la Fondazione CNOS-FAP ETS ha iniziato ad elaborare **studi specifici** per ogni ambito territoriale per analizzare il sistema formativo che si attua in ogni singola Regione ed offrire suggerimenti migliorativi.

Le analisi contenute in questi studi affrontano, di norma, due aspetti:

- la situazione dell’offerta formativa;
- il quadro normativo regionale.

Ad approfondire i due aspetti sono coinvolti due esperti della materia: il dott. **Eugenio Gotti** per l’analisi dell’offerta formativa e il prof. **Giulio Maria Salerno** per la parte normativa.

I due esperti non si limitano alla sola analisi della situazione ma offrono, sulla base dei dati raccolti e dell’esperienza maturata, spunti migliorativi del sistema formativo regionale preso in esame.

Lo scenario nazionale ed europeo spinge l’Italia a mettere in atto iniziative appropriate per rafforzare, innovare e, là dove è carente, superare le criticità per avviare un moderno sistema educativo di Istruzione e Formazione di qualità.

Nel capitolo delle sfide che l’Italia intende affrontare, gli Enti di Formazione Professionale auspicano sia inserito anche il rafforzamento del sistema formativo di competenza regionale.

La Fondazione CNOS-FAP ETS si augura che questi Dossier - e nel caso specifico il dossier sul sistema formativo della Regione Marche - possano essere di aiuto sia ai decisori politici chiamati a garantire e sostenere l’offerta formativa di leFP a favore dei giovani che ai decisori della Fondazione CNOS-FAP ETS I.S. che operano nei vari territori italiani.

Fondazione CNOS-FAP ETS I.S.

Roma 10 settembre 2025



LA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MARCHE SITUAZIONE E SCENARI


A cura di Eugenio Gotti*

* Esperto politiche del lavoro e formazione.

1. I numeri del sistema

A livello nazionale, il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Il XXII Rapporto INAPP (a.f. 2022-2023) evidenzia una progressiva polarizzazione dell'offerta: da un lato, una contrazione dei percorsi erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali statali; dall'altro, una sostanziale tenuta del canale delle Istituzioni Formative (IF) accreditate dalle Regioni, che si attestano a circa 157.000 allievi in tutta Italia. Questo canale è stato ulteriormente potenziato dalle risorse del PNRR, che hanno spinto la crescita esponenziale della modalità duale.


Serie storica degli iscritti ai corsi leFP delle Istituzioni formative e degli Istituti professionali (v.a.)



Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali

Fonte INAPP, XXII Rapporto di monitoraggio del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei Percorsi in Duale nella leFP a.f. 2022-23.

Secondo il XXII Rapporto INAPP del 2025, nell'anno formativo 2022-2023, la Regione Marche ha registrato 5.703 iscritti ai percorsi leFP. Di questi, 580 allievi erano iscritti presso le Istituzioni Formative (IF) accreditate dalla Regione, mentre 5.123 allievi frequentavano percorsi in regime di Nuova sussidiarietà presso gli Istituti Professionali (IP) statali. Il numero di qualificati nell'anno formativo 2022-2023 ammonta a 1.659, e i diplomati a 19.



Dal grafico, emerge chiaramente come il numero di iscritti alla sussidiarietà sia enormemente superiore rispetto agli Iscritti presso le Istituzioni Formative.

Questo divario è impressionante. La sussidiarietà dovrebbe per sua natura essere un complemento, un meccanismo che interviene a supporto o a integrazione di un'offerta principale. Se gli Istituti Professionali accolgono numeri così elevati tramite la sussidiarietà, ciò suggerisce che essa rappresenta la via principale per la leFP, anziché un'integrazione. Questo pone interrogativi sulla struttura e sull'equilibrio del sistema.

Un'integrazione efficace implicherebbe che le istituzioni formative accreditate fossero il motore primario dell'offerta leFP, con gli Istituti Professionali che contribuiscono con percorsi mirati, in ambiti specifici o per rispondere a esigenze non coperte altrove, e non con una mole di iscritti che in alcuni anni è dieci volte superiore a quelli iscritti direttamente alle istituzioni formative. Un numero così sproporzionato potrebbe indicare una deviazione dal concetto stesso di sussidiarietà, trasformandola di fatto in una forma prevalente di erogazione.

Le istituzioni formative (centri di formazione professionale, enti accreditati) nascono infatti con una vocazione specifica alla formazione professionale, con le modalità tipiche della VET europea, spesso più flessibile e orientata al mercato del lavoro locale. Gli Istituti Professionali, pur avendo una componente tecnica e professionale, mantengono una natura ed una modalità erogativa più scolastica. Se la leFP è erogata principalmente da questi ultimi, potrebbero esserci difficoltà nel garantire la stessa agilità e l'allineamento preciso alle esigenze settoriali emergenti, a meno che non abbiano strutture e docenti specificamente dedicati e formati per la leFP.

La formazione professionale richiede laboratori attrezzati, docenti con esperienza pratica e collegamenti stretti con le aziende. Le istituzioni formative sono spesso meglio

equipaggiate in questo senso. Caricare gli Istituti Professionali di un numero così elevato di studenti leFP tramite sussidiarietà potrebbe rischiare di snaturare la leFP stessa, come per altro è ormai acclarato sia avvenuto nella forma della sussidiarietà integrativa, appesantire le loro strutture e diluire le risorse, compromettendo la qualità della leFP stessa.

Inoltre, è da osservare con particolare attenzione il fatto che, mentre il numero estremamente basso di allievi nelle istituzioni formative è un dato stabile nel tempo, il numero di allievi nella leFP sussidiaria vede un calo costante negli ultimi anni, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 61/2017.

In passato, infatti, la sussidiarietà integrativa era considerata da molti Istituti Professionali una modalità per consentire agli allievi iscritti al quinquennio IP di uscire al terzo anno con una qualifica professionale, più che una valorizzazione del metodo e delle logiche VET. Questo approccio strumentale della sussidiarietà integrativa innestata sui percorsi quinquennali IP è venuto meno con la nuova sussidiarietà introdotta dal D.lgs. 61/2017 che impone agli Istituti Professionali di erogare i percorsi leFP in classi ad hoc, superando l'innesto della leFP nei percorsi quinquennali di IP.

Ora, a fronte del significativo calo di iscritti nella sussidiarietà pari al 35% in cinque anni per un totale di 2.728 allievi in meno, non si è visto alcun aumento dell'offerta di corsi presso le istituzioni formative. Questo è un dato anomalo rispetto ad altri territori che, a fronte della significativa riduzione della leFP in sussidiarietà, hanno riequilibrato l'offerta della leFP con quella realizzata presso le istituzioni formative¹.

¹ Si fa presente che la situazione rilevata dall'esperto trova una spiegazione che affonda le radici in scelte compiute nei decenni passati (1990 – 2000) che hanno portato alla contrazione drastica degli enti convenzionati, sostituiti prima dalle Scuole regionali e poi dai Centri per l'impiego. Nel 2010 ci sono stati segnali di ripresa degli Enti convenzionati ma l'offerta formativa erogata dagli Istituti Professionali di Stato (prima in via integrativa poi in via sussidiaria) è stata la scelta prevalente (Nota a cura della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa Sociale).

2. Il Sistema Duale nelle Marche: sviluppo e sfide

La transizione verso il Sistema Duale, che prevede una quota significativa di formazione svolta in azienda, è una delle principali innovazioni che stanno ridisegnando l'IeFP a livello nazionale, anche grazie all'impulso del PNRR.

La seguente tabella mostra l'incidenza del Sistema Duale nella IeFP sul totale della IeFP realizzata nelle regioni:

Incidenza del Sistema Duale nell'IeFP erogata dalle Istituzioni Formative (a.f. 2022-23)

Regione	Incidenza del Sistema Duale (%)
Lombardia	100,0%
Emilia-Romagna	100,0%
Toscana	100,0%
Veneto	72,9%
Sicilia	70,7%
Marche	10,2%
Lazio	15,8%

Fonte: Elaborazione su dati XXII Rapporto INAPP 2025

Questa tabella è di importanza critica per valutare i progressi delle Marche nell'adozione e nell'espansione del Sistema Duale, un elemento chiave per la modernizzazione dell'IeFP e per l'integrazione nel mercato del lavoro. Una bassa percentuale indica un ritardo significativo nell'allineamento con le migliori pratiche nazionali e nello sfruttamento di un meccanismo cruciale per migliorare l'occupabilità. Questo ritardo potrebbe essere attribuito a vari fattori, tra cui ostacoli amministrativi nella creazione di percorsi duali, un impegno insufficiente da parte delle imprese locali, una mancanza di consapevolezza o incentivi per le aziende ad ospitare tirocinanti e apprendisti, o un ritmo più lento nell'adattamento delle normative regionali per facilitare l'apprendimento duale.

Evoluzione dell'Incidenza del Sistema Duale nelle Marche (a.f. 2017-18 - 2022-23)

Anno Formativo	Incidenza del Sistema Duale (%)
2017-18	12,2%
2018-19	7,5%
2019-20	33,8%
2020-21	70,5%
2021-22	100%
2022-23	10,2%

Fonte: Elaborazione su dati Rapporti leFP INAPP (XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII)

L'analisi della serie temporale mostra un andamento altalenante nell'adozione del sistema duale nelle Marche. Dopo un'incidenza iniziale del 12,2% nel 2017-18, si è registrato un calo nel 2018-19 e una ripresa dal 2019-20 che è giunta fino al 100% nel 2021-2022 per poi scendere drasticamente nel 2022-23. Questo suggerisce una mancanza di continuità e stabilità nella programmazione dei percorsi leFP e duale in particolare, che limita la capacità della Regione di sfruttare appieno questo strumento per migliorare la rilevanza, la qualità e l'efficacia del proprio sistema leFP. Ciò riduce le opportunità per gli studenti, indebolisce il legame diretto tra formazione e risultati occupazionali e potenzialmente ostacola la capacità della Regione di utilizzare e beneficiare appieno dei fondi PNRR specificamente allocati per i percorsi duali. Ciò suggerisce anche una sfida più ampia nel promuovere una collaborazione robusta e sistematica tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo delle imprese.

3. Il quadro normativo e di governance: una fragilità strutturale

Per la Regione Marche, la legge principale di riferimento in materia di formazione professionale è la Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16, "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale". Essa è stata oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso degli anni per adeguarsi all'evoluzione del quadro normativo nazionale.

La Regione Marche ha recepito le novità legislative (come la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e il D.Lgs. 226/2005) principalmente attraverso due strumenti:

1. Modifiche e integrazioni dirette alla L.R. 16/1990: la legge originaria è stata aggiornata da altre leggi regionali successive. Ad esempio, è stata modificata dalla L.R. 10 agosto 1998, n. 31 e dalla L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.
2. Delibere della Giunta Regionale (DGR) e Accordi con l'USR: l'attuazione del sistema leFP si basa in larga parte su atti amministrativi più recenti e dettagliati. Numerose DGR hanno definito le linee guida, le procedure e gli standard per l'erogazione dei percorsi, il sistema duale, l'accreditamento delle sedi formative e gli esami finali. Tra i provvedimenti più significativi si possono citare:
 - **D.G.R. n. 12 del 17 gennaio 2011:** ha stabilito i criteri e le modalità per il conseguimento di una qualifica triennale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione.
 - **D.G.R. n. 1389 del 28 ottobre 2022:** ha approvato nuove linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard di progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale, abrogando una delibera precedente.
 - **Accordo tra Regione e USR del gennaio 2024:** richiama diverse normative nazionali (D.Lgs. 61/2017) e accordi Stato-Regioni recenti per definire l'offerta di leFP, la sua erogazione in sussidiarietà da parte degli istituti professionali e la promozione del sistema duale.

Uno degli elementi che appaiono più controversi nella programmazione dei percorsi leFP in Regione Marche è il mantenimento di corsi leFP biennali, rivolti a giovani che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.

Infatti, l'articolo 2 comma 1 del D.lgs. n. 61/2017 afferma chiaramente il diritto dello studente di iscriversi ai percorsi leFP già immediatamente dopo il primo ciclo alla leFP erogata dalle istituzioni formative:

Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Appare quindi problematico il sistema leFP marchigiano nel mantenere un'offerta di leFP biennale per i giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione a 16, per le contraddizioni che esso pone rispetto alla norma nazionale.

Si ricorda per altro che la norma nazionale rappresenta un LEP (livello essenziale delle prestazioni) che la Regione Marche è tenuta a rispettare in quanto esso riguarda i diritti sociali e civili dei cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza.

La titolarità esclusiva della competenze regionale in materia di leFP trova infatti i suoi limiti nella definizione dei LEP a livello nazionale.

3.1. Modalità di programmazione regionale

La modalità di programmazione della leFP nelle Marche appare ancora fortemente ancorata a una logica di "progetto", in contrasto con un approccio di finanziamento che segua le iscrizioni auspicato per un sistema maturo.

La persistente dipendenza da bandi e progetti competitivi crea una contraddizione fondamentale con l'obiettivo dichiarato di stabilire un'offerta formativa "stabile e continua nel tempo" per il sistema duale, come stabilito dalla DGR n. 105 del 07/03/2023. La logica a progetto, infatti, comporta intrinsecamente:

- **Instabilità per gli operatori:** gli enti di formazione accreditati non possono contare su finanziamenti certi e a lungo termine, poiché la loro operatività dipende dalla vincita di bandi specifici, il che limita la loro capacità di investimento e di pianificazione strategica.
- **Ritardi amministrativi:** il ciclo di pubblicazione degli avvisi, presentazione delle proposte, valutazione, selezione e approvazione dei progetti è intrinsecamente lungo e burocratico. Questo causa inevitabili ritardi nell'avvio dei corsi e nello svolgimento

degli esami, compromettendo la continuità didattica e la percezione di efficienza del sistema.

- **Scalabilità limitata:** i limiti prefissati impediscono al sistema di espandersi rapidamente per rispondere alla domanda effettiva di studenti o alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. La leFP rimane così un'opzione di nicchia, incapace di intercettare una platea più ampia di giovani.
- **Percezione di “seconda scelta”:** il processo di iscrizione tramite bandi e selezioni, anziché una libera iscrizione analoga a quella del sistema scolastico statale, rafforza la percezione della leFP come un percorso meno dignitoso o meno accessibile, scoraggiando le famiglie e gli studenti².

² Dirigenti di Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Marche, a proposito della programmazione regionale, sottolineano che in tempi recenti la Regione Marche, pur conservando il modello degli Avvisi, ha avviato la linea della regolarità rispetto al sistema formativo regionale: l'avvio dei corsi di leFP avviene in concomitanza all'avvio dei percorsi scolastici; il primo anticipo (pari al 90%) del finanziamento annuale viene erogato agli Enti mediamente entro due mesi dall'avvio dei corsi; il saldo avviene entro sei mesi dalla conclusione positiva dei corsi. Anche l'attenzione alla pari dignità della leFP appare crescente da parte delle istituzioni regionali. (Nota a cura della Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa Sociale).


4. I fabbisogni professionali del sistema imprese nelle Marche

In Italia abbiamo uno strumento avanzato per la rilevazione dei fabbisogni di professionalità da parte delle imprese. È il sistema Excelsior, realizzato da Unioncamere ed Anpal e parte del sistema statistico nazionale.

Excelsior realizza da molti anni analisi mensili ed annuali delle intenzioni di assunzione da parte delle imprese attraverso una raffinata modalità statistica che analizza non solo i volumi di assunzioni, ma anche le tipologie dei profili richiesti dalle imprese e le difficoltà di reperimento che queste incontrano.

Il rapporto 2024 per la Regione Marche ha evidenziato una ripresa delle assunzioni che tornano sostanzialmente ai livelli pre pandemici.

Si evidenzia tuttavia un dato preoccupante relativo all'aumento progressivo della difficoltà di reperimento dei profili cercati dalle imprese, che è arrivato nel 2024 al 51%:



Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, Rapporto Regione Marche 2024

Tale dato rappresenta un enorme e crescente problema per le imprese e per i lavoratori candidati, poiché rappresenta il campanello d'allarme relativo al mismatch tra sistema formativo e fabbisogni aziendali.


Se osserviamo le tipologie di profili richiesti dalle imprese marchigiane nell'ambito dei diplomati di secondo ciclo, vediamo come ben il 56% sono qualificati e diplomati leFP.

Invece, sul totale di assunzioni nel 2024 di 136.110 unità, ben 53.020 (il 38%) si riferiscono a qualificati e diplomati leFP:

ISTRUZIONE SECONDARIA			
	Entrate previste (v.a.)	% su istruzione secondaria	% difficile reperimento
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE TECNICO- PROFESSIONALE	37.680	40%	53%
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE LICEI*	3.170	3%	32%
QUALIFICA DI FORMAZIONE O DIPLOMA PROFESSIONALE (leFP)	53.020	56%	51%
* Liceo classico, scientifico, scienze umane, linguistico, ad indirizzo artistico			
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, Rapporto Regione Marche 2024			

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, Rapporto Regione Marche 2024

In particolare, gli indirizzi più richiesti sono:



Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior,
Rapporto Regione Marche 2024

Quindi, i percorsi di leFP da un lato sono quelli che possono garantire un più certo ingresso nel mercato del lavoro da parte dei giovani qualificati e diplomati, dall'altro lato con più qualificati e diplomati leFP le imprese avrebbero più facilità a trovare i profili richiesti.

Vi è infatti un **divario enorme tra il fabbisogno del sistema imprese ed il numero di qualificati annuali del sistema leFP.**

Ciò determina una elevatissima difficoltà di reperimento di tali figure per le imprese. Il 46% dei profili di indirizzo ristorazione è definito dalle imprese come di difficile reperimento. Quota che sale ben al 61% per i profili dell'indirizzo meccanico.

Tale situazione rappresenta un problema sia per le imprese marchigiane, che sono così costrette ad assumere persone con un profilo non coerente con quello richiesto,

riducendo quindi la loro capacità competitiva, sia per i giovani, che entrano nel mondo del lavoro con maggiore difficoltà a causa di questo mismatch che ha un ruolo importante nel fenomeno dei NEET³ e dell'overeducation⁴.


È evidente che vi sono ampi spazi di avvicinamento tra la programmazione del sistema leFP nelle Marche ed il fabbisogno del sistema imprese.

³ NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani che non studiano e non lavorano, *Dizionario di Economia e Finanza* (2012), Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani.

⁴ Secondo la definizione consolidata l'overeducation indica la situazione nella quale un lavoratore occupa un posto di lavoro che richiede un titolo di studio inferiore rispetto a quello che in realtà possiede. La più evidente delle sue implicazioni è rappresentata dallo spreco di risorse conseguente al mancato impiego produttivo dell'investimento in istruzione. A livello individuale essa implica una riduzione dei redditi da lavoro e una minore soddisfazione sul lavoro.

5. Le fonti di finanziamento

A livello nazionale la programmazione delle Regioni per realizzare i percorsi di leFP utilizza diverse fonti di finanziamento:



Fonti di finanziamento delle risorse impegnate per la leFP. Fonte: INAPP.

Si evidenzia come a livello nazionale le risorse dei bilanci regionali/provinciali rappresentino la principale fonte di finanziamento, seguite dalle risorse comunitarie.

Si segnala l'importanza di stanziare nel corso degli anni risorse comunitarie gestite dalla Regione con il FSE+ e risorse proprie del bilancio regionale, per evitare **un circolo vizioso che porta alla diminuzione progressiva delle stesse risorse nazionali trasferite**.

Questo a causa del fatto che i criteri di riparto delle risorse del Ministero del Lavoro alle Regioni seguono principalmente il criterio del numero degli iscritti e dei qualificati/diplomati nei percorsi presso le istituzioni formative, considerato che i percorsi leFP in sussidiarietà presso le istituzioni scolastiche sono finanziati dal sistema di istruzione come tutti i percorsi ordinari di istruzione.

Se infatti fino al 2016 l'80% delle risorse venivano ripartite rispetto agli iscritti alla leFP triennale presso le istituzioni formative mentre il 20% delle risorse erano comunque ripartite in base al numero dei qualificati e diplomati anche nei percorsi erogati in via sussidiaria dalle istituzioni scolastiche, tali criteri si sono poi orientati solo verso gli iscritti

alle istituzioni formative ed hanno tenuto conto non solo dei percorsi triennali, ma anche al quarto anno per il diploma professionale.

Si sta inoltre esaurendo la fase transitoria che dal 2016 ha mantenuto una quota di risorse ripartita sulla base degli allievi della leFP in sussidiarietà.


È inevitabile quindi che il numero ridotto degli allievi marchigiani iscritti presso le istituzioni formative, alla luce dei cambiamenti dei criteri di riparto per la leFP e del fatto che le altre Regioni hanno comunque al contrario mantenuto o aumentato il numero degli iscritti, **porti la Regione Marche ad essere progressivamente penalizzata nel riparto dei fondi del Ministero del Lavoro per la leFP, sia ordinaria sia nella modalità duale.**

Ciò appare tanto più urgente all'avvicinarsi della fine degli stanziamenti del PNRR che hanno finanziato solamente la leFP nelle istituzioni formative.

Vi è un solo modo per invertire il circolo vizioso della riduzione dei finanziamenti ministeriali alle Marche ed è l'investimento di risorse ulteriori del Fondo Sociale Europeo e/o del bilancio regionale per aumentare il numero di iscritti, qualificati e diplomati del sistema leFP presso le istituzioni formative accreditate.

In tal senso, l'aumento delle risorse a disposizione per la programmazione europea 2021-2027 rappresenta un'occasione per riequilibrare la situazione e recuperare un maggior peso della Regione Marche anche nel riparto delle risorse nazionali.

Al contrario, quello che si evidenzia è come nel tempo le risorse impegnate ed erogate vedono una significativa riduzione:



6. La necessità ed il valore di un solido sistema di leFP

Dalla prima sperimentazione del sistema di leFP del 2002 sono ormai passati più di vent'anni.

Il sistema è ormai a regime dal 2011, tuttavia il sistema è ancora frammentato nel panorama nazionale.

Le caratteristiche dei sistemi regionali più maturi e solidi ci danno alcune indicazioni sulle caratteristiche che deve avere un sistema di leFP.

L'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni, con le riforme del sistema di istruzione (L. 107/2015 e in particolare il D.lgs. 61/2017) e del lavoro (L. 183/2014 e in particolare i D.lgs. 150/2015 e D.lgs. 81/2015), pone sempre più al centro dell'azione politica di livello regionale la necessità di costruire sistemi integrati ed efficaci di prima formazione e di apprendimento permanente che assegnino centralità alla formazione professionalizzante in stretta connessione con le politiche attive del lavoro, in un'ottica di sviluppo di filiera dalla prima formazione a quella terziaria non accademica e in stretto raccordo con quella continua e permanente.

Tale necessità è evidenziata anche dall'alto tasso di dispersione scolastica e dagli altissimi livelli di mismatch riscontrati nel nostro Paese, ossia di disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in esito ai percorsi formativi, con i connessi elevati livelli di disoccupazione e di inattività dei c.d. "NEET", giovani che non studiano e non cercano lavoro, che ciò comporta. Si tratta di un potenziale umano inespresso che la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali in materia di formazione professionale può certamente valorizzare, dotandosi di un sistema di sviluppo del capitale umano, a partire dalla formazione dei più giovani.

Un primo passo nella direzione di un nuovo sistema in grado di accrescere l'occupabilità dei giovani consiste allora nell'investire in quel primo livello di formazione che è rappresentato dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (leFP), sistema di esclusiva competenza regionale. I percorsi di leFP, da realizzare anche nella modalità duale dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato formativo, rappresentano una prima forte opportunità per avvicinare il sistema della formazione alle imprese e garantire ai giovani maggiori opportunità occupazionali. Nel realizzare i percorsi leFP, infatti, le istituzioni formative si avvicinano alle imprese rispondendo ai loro fabbisogni professionali, individuando le competenze necessarie a ricoprire i diversi ruoli lavorativi, riducendo così, nel lungo periodo, il mismatch formativo. Questa modalità, in grado di orientarsi più facilmente verso i fabbisogni professionali del territorio, è resa più agevole in un percorso triennale e quadriennale come quello di leFP, più breve e per sua natura meno rigido di quello scolastico quinquennale dell'Istruzione Professionale.

Il monitoraggio di INAPP sul sistema di leFP del 2023 evidenzia alcune delle carenze in diverse Regioni:

“Si rileva che sussistono ancora alcune ataviche difficoltà, quali la mancanza di offerta (o di stabilità dell’offerta) dei Centri accreditati nelle regioni del Meridione e in alcune aree del Centro, l’instabilità del meccanismo dei bandi regionali, legati, oltre che alla disponibilità di risorse, alla capacità delle Amministrazioni di gestirle, in termini di architetture amministrative, con l’aggiunta di una quota di intervento finanziario regionale che supera il contributo nazionale, nonché una ricorrente incertezza sugli stanziamenti aggiuntivi annuali, sui quali è peraltro evidente l’ingente sforzo compiuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sia a livello nazionale che sul versante della governance delle risorse PNRR”⁵.

⁵ INAPP, XXI Rapporto di monitoraggio del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei Percorsi in Duale nella leFP a.f. 2021-22, dicembre 2023, p. 95.

7. Conclusioni

L'analisi del sistema leFP marchigiano rivela un quadro complesso, con debolezze strutturali profonde. Il sistema è fortemente sottodimensionato rispetto alla popolazione giovanile e ai fabbisogni delle imprese.

Il numero degli allievi di leFP nelle istituzioni formative è estremamente carente e quello nella leFP in sussidiarietà presso le istituzioni scolastiche si è fortemente ridotto negli ultimi anni.

La debolezza del sistema leFP marchigiano è un limite sia **per moltissimi allievi e le loro famiglie, soprattutto considerando l'anomalia di percorsi leFP biennali, ma anche per il sistema produttivo.**

I dati dei profili professionali richiesti dalle imprese colpiscono in tal senso: **il 38% delle assunzioni previste nel 2024 è riferita a profili delle qualifiche e dei diplomi di leFP, mentre il numero di qualificati è irrisorio: sono 145 i qualificati leFP nelle istituzioni formative nell'anno 2022-2023 a fronte di 53 mila profili richiesti dalle imprese, cioè lo 0,3%.**

Nei prossimi anni vi sarà un significativo cambiamento nella disponibilità di risorse nazionali trasferite. Da un lato verrà meno l'apporto delle significative risorse PNRR pari a 600 milioni in tre anni. Dall'altro la legge di bilancio 2025 destina ulteriori fondi alla leFP duale pari a 100 milioni nel 2025, 170 nel 2026 e 240 a partire dal 2027. Ciò causerà una iniziale riduzione nel 2025 del totale delle risorse nazionali destinate alla leFP, passando da oltre 554 milioni del 2024 a 364 nel 2025, che poi cresceranno a 434 nel 2026 e giungeranno a 504 a partire dal 2027, tornando quindi quasi ai livelli del periodo PNRR.

Per ottenere risultati duraturi, si raccomandano le seguenti azioni:

- 1. Rafforzamento della governance e della programmazione:** è necessario un investimento immediato per potenziare e modernizzare l'leFP, rendendola un vero e proprio sistema con pari dignità rispetto all'istruzione. Questo implica una programmazione che tenga conto dei fabbisogni delle imprese e valorizzi la capacità di crescita territoriale delle istituzioni formative. La Regione dovrebbe garantire ogni anno agli allievi la possibilità di iscriversi liberamente al sistema leFP anche nelle istituzioni formative, in linea con gli obblighi di legge di soddisfare la domanda di frequenza. L'introduzione di una logica di "budget operatore" o "quota per persona" iscritta e frequentante, con una possibile quota di mobilità basata sui risultati, renderebbe l'offerta formativa più stabile e certa, riducendo gli oneri burocratici e rafforzando l'autonomia degli enti.

2. **Piano di sostenibilità post-PNRR:** la Regione deve elaborare un piano finanziario pluriennale che chiarisca come le risorse del FSE+ e del bilancio regionale garantiranno la continuità dell'offerta formativa potenziata dal PNRR dopo il 2026. In tal senso si devono utilizzare i fondi disponibili a partire dal FSE+, per espandere massicciamente l'offerta formativa delle istituzioni formative, allineandola al fabbisogno dei profili professionali richiesti annualmente dalle imprese.



PER UNA LEGGE DELLA REGIONE MARCHE IN MATERIA DI IEFP

A cura di Giulio M. Salerno*

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

Premessa

Nella Regione Marche non è stata ancora adottata una legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale (leFP). In questa Regione, dunque, manca ancora un quadro normativo sistematico e organico che assicuri stabilità e certezza al sistema regionale della leFP.

È opportuno allora passare ad un approccio proattivo, utilizzando uno dei due modelli - quello “esclusivo” o quello “inclusivo” - che sono stati ormai adottati dalla maggior parte delle Regioni, dando così concreta attuazione alla riforma costituzionale del 2001 che ha previsto la competenza legislativa regionale in tema di leFP.

La scelta tra i due modelli dipenderà dalla “visione” che il legislatore regionale intenderà adottare circa la “missione” da assegnare all’istruzione e formazione professionale per la promozione e l’inclusione sociale e per lo sviluppo economico della sua comunità e del suo territorio.

In ogni caso, l’auspicabile intervento del legislatore regionale in tema di leFP dovrebbe concentrarsi su alcuni essenziali punti di attenzione che sono qui segnalati, e dovrebbe tenere conto dei principi di unitarietà del sistema nazionale di leFP posti, in particolare, dal decreto legislativo n. 61/2017 e dalla legge n. 121/2024 e che in questa sede sono sinteticamente richiamati.

1. La competenza legislativa regionale in tema di leFP

In via preliminare, va ricordato che nella materia dell’“istruzione e formazione professionale” (leFP) le Regioni a statuto ordinario dispongono della competenza legislativa costituzionalmente loro riconosciuta a partire dalla riforma del 2001. Infatti, l’art. 117, comma 3, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, esclude la materia in oggetto dalla competenza concorrente - quella competenza cioè che consente alla Regioni di dettare norme di legge nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla leggi dello Stato - , e pertanto ne sancisce l’appartenenza alla sfera della competenza cosiddetta “esclusiva o primaria” delle Regioni.

Si tratta, infatti, di una **competenza esclusiva o primaria** che consente alle Regioni di **dettare norme di legge in piena autonomia, seppure dovendosi rispettare le norme di legge statale che dettano alcuni principi di carattere unitario in nome di talune competenze esclusive dello Stato, come, in particolare, quelle sui “principi generali dell’istruzione” o sui “livelli essenziali delle prestazioni”**. Inoltre, va precisato che la competenza primaria o esclusiva sulla leFP, come è altrettanto noto, si estende anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù della clausola di “maggior favore” prevista dalla già ricordata riforma costituzionale del 2001 (vedi art. 11 della legge cost. 3/2001).

2. Il quadro ricostruttivo a livello nazionale: approcci e modelli

Non vi è dubbio che la predetta competenza legislativa regionale sulla leFP sia stata esercitata dalle istituzioni territoriali in modo differenziato, anche perché diversi e dunque non omogenei sono stati gli approcci seguiti. Pertanto sono molteplici e distinti i modelli di legislazione regionale sulla leFP effettivamente vigenti nel territorio nazionale.

Innanzitutto, vanno considerate quelle Regioni e Province autonome che hanno effettivamente esercitato la nuova competenza loro attribuita e che, dunque, proprio traendo forza dall'attribuzione costituzionale del 2001, hanno dettato discipline legislative senz'altro innovative rispetto al previgente quadro normativo. Questo, dunque, può essere definito come l'**approccio proattivo**.

Dall'osservazione delle discipline legislative che rientrano in questo approccio, si possono identificare, a loro volta, due distinti modelli.

Da un lato può riscontrarsi il modello esclusivo, quello cioè applicato da quelle istituzioni territoriali che hanno esercitato siffatta competenza legislativa concentrandosi sulla leFP nel quadro delle politiche regionali connesse all'istruzione e all'educazione. In particolare, sono stati disciplinati i seguenti percorsi: i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di leFP e anche per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionali e i percorsi annuali erogati in continuità con la qualifica professionale per il conseguimento del diploma professionale di leFP; i percorsi di istruzione e formazione svolti nel sistema duale in alternanza rafforzata, in apprendistato e per contrastare la dispersione educativa; i percorsi annuali successivi al diploma professionale di leFP, erogati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per sostenere l'esame di Stato ai fini del conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado per il successivo accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi dell'istruzione tecnica superiore; i percorsi successivi all'assolvimento o al proscioglimento dell'obbligo di istruzione e rivolti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale di leFP anche in collaborazione con i CPIA. In questo modello di normativa si è tenuto conto anche della "istruzione e formazione tecnica superiore", di cui fanno parte sia i percorsi successivi al diploma professionale di leFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) anche in regime duale e in apprendistato, sia, infine, i percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) per il conseguimento del diploma di tecnico superiore (che rientrano nella cosiddetta istruzione di livello "terziario"). Infine, sono stati disciplinati i rapporti tra il sistema dell'istruzione professionalizzante

complessivamente inteso e il sistema dell'istruzione scolastica, così come con le Università presenti nel territorio regionale.

Altre istituzioni territoriali, invece, hanno adottato un modello inclusivo, cioè hanno dettato discipline assai ampie ed articolate al fine di affrontare la leFP in connessione con le politiche regionali attinenti sia all'istruzione (sino all'Università) che alla formazione professionale, e dunque in modo complessivamente sinergico con le altre competenze regionali inerenti al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del rispettivo territorio. Tale modello, in breve, può essere definito come modello inclusivo in quanto la disciplina legislativa della leFP è stata ricompresa all'interno di più ampi ed estesi campi di intervento e di azione dell'Ente aventi una comune connessione con l'inserimento o il reinserimento nel lavoro. In particolare, oltre ai predetti percorsi che sono propriamente riconducibili alla "istruzione e formazione in diritto-dovere" e all'istruzione professionalizzante terziaria, si sono ricompresi anche i percorsi della "formazione professionale", di cui fanno parte i percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo e gli altri percorsi finalizzati all'acquisizione degli attestati di qualifica regionale; i percorsi di formazione continua e permanente; i percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e economica; i percorsi per il conseguimento di abilitazioni professionali nel rispetto delle norme di diritto europeo, nazionale e regionale; e gli altri percorsi e le azioni di orientamento al lavoro, di qualificazione e di aggiornamento formativo e professionale comunque previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, nelle leggi adottate dalle Regioni che hanno seguito un approccio proattivo, sono stati definiti, in modo più o meno dettagliato, i seguenti aspetti: a) i principi ispiratori e le finalità del sistema regionale; b) il ruolo della Regione, delle altre pubbliche autorità, dei soggetti privati e in particolare delle formazioni sociali che agiscono in nome della sussidiarietà orizzontale; c) i principi organizzativi e funzionali del sistema regionale; d) gli elementi costitutivi dell'offerta formativa; e) i soggetti attuatori dei percorsi formativi (ivi compreso l'accreditamento); f) la programmazione dei percorsi formativi e le modalità di gestione e di finanziamento delle attività formative; g) gli aspetti informativi e conoscitivi e le relative attività di monitoraggio e vigilanza.

Diverso dall'approccio proattivo è stato **l'approccio conservativo e correttivo** che è stato seguito da quelle istituzioni territoriali che, rinunciando ad adottare una normativa compiutamente innovativa in tema di istruzione professionalizzante, hanno deciso di apportare alcuni limitati interventi legislativi o amministrativi con carattere settoriale, e per lo più integrativi e correttivi, rispetto alla regolazione (regionale o provinciale) già vigente in tema di "formazione professionale", ossia sulla materia che spettava alle Regioni in base al quadro costituzionale precedente alla riforma del 2001. In questo approccio conservativo e correttivo, in breve, la leFP - come innovativamente definita dalla Costituzione a partire dal 2001 - è stata considerata come una sorta di mera prosecuzione e specificazione delle precedenti competenze spettanti alle istituzioni

territoriali nei campi della “formazione e elevazione professionale dei lavoratori” e dell’“aggiornamento professionale”, e che erano state esercitate nei limiti già definiti nelle leggi statali che avevano dettato i principi fondamentali su queste ultime materie (si pensi, ad esempio, alla cosiddetta “legge quadro” sulla formazione professionale n. 845/1978). Si è trattato, quindi, di un approccio rivolto a non modificare in profondità l’assetto della legislazione e delle conseguenti politiche pubbliche dell’Ente, ma soltanto ad operare con la tecnica – potremmo dire - del “cacciavite”, cioè apportando modifiche legislative per lo più puntuali e circoscritte sulla legislazione regionale dettata prima del 2001, e cioè in un contesto del tutto diverso da quello poi risultante dalla modifica del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, ove, per l’appunto, è stata introdotta la nuova competenza esclusiva delle Regioni sulla leFP. In questi casi, evidentemente, non sono individuabili specifici modelli della disciplina correttiva o adeguatrice, dato che gli interventi innovativi sono stati variamente apportati nelle singole istituzioni territoriali (Regioni e Province autonome) al fine di tenere conto di specifiche e contingenti necessità di adeguamento della rispettiva legislazione rispetto al modificarsi dell’assetto nazionale dell’istruzione professionalizzante e della formazione professionale (ad esempio, dall’apprendistato alla certificazione delle competenze). In definitiva, si tratta di un approccio che forse era giustificabile nell’immediatezza della riforma costituzionale del 2001, e dunque utilizzabile in prima battuta e in via provvisoria prima di giungere al riordino complessivo del settore, ma che, certo, attualmente non è più sostenibile alla luce delle numerosissime innovazioni istituzionali, ordinamentali e sociali che dal 2001 hanno interessato il mondo dell’istruzione professionalizzante.

Infine, può essere riscontrato un **approccio meramente passivo** in quelle Regioni che dal 2001 in poi non si sono affatto attivate sul piano della legislazione e che, dunque, anche quando hanno deciso di avviare i percorsi di istruzione professionalizzante secondo le linee di indirizzo determinate di volta in volta e in modo contingente dalle autorità regionali, hanno preferito ricorrere soltanto agli strumenti della regolazione dettata in via amministrativa (delibere di Giunta, provvedimenti dirigenziali, etc.), e sempre fondata, in via tralatizia, sulle discipline legislative dettate prima della riforma costituzionale del 2001.

L’approccio passivo è stato probabilmente collegato anche alle difficoltà di ordine politico che si sono incontrate là dove si sarebbe dovuta operare una vera e propria correzione di rotta rispetto a precedenti atteggiamenti di sostanziale indifferenza rispetto al ruolo sociale da riconoscere all’istruzione professionalizzante svolta da soggetti diversi da quelli scolastici. In queste realtà territoriali è giunto davvero il tempo di voltare pagina e di procedere finalmente in senso innovativo, procedendo quanto prima all’introduzione di una compiuta disciplina legislativa in materia di leFP, anche perché non può trascurarsi che l’assenza di un’apposita disciplina legislativa regionale comporta anche delicati problemi di certezza del diritto e di rispetto del principio di legalità, e dunque di responsabilità amministrativa ed erariale.

Analizzando le 21 istituzioni territoriali (diciannove Regioni e due Province autonome), nella maggior parte dei casi si è applicato l'approccio proattivo (secondo il modello esclusivo o quello inclusivo), dettando una disciplina del tutto nuova sull'istruzione e formazione professionale, o si è seguito l'approccio conservativo e correttivo, intervenendo in modo parziale sulla legislazione regionale preesistente in tema di formazione professionale. Rimangono tuttavia alcune realtà territoriali - in vero, ormai un numero piuttosto limitato e cioè Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Puglia e Sardegna - che hanno mantenuto un approccio passivo, rinunciando sostanzialmente all'esercizio della funzione legislativa su questo ambito.

3. La scelta del modello e i contenuti essenziali di una legge sulla leFP

Tra le realtà territoriali che ancora non hanno esercitato la competenza legislativa sulla leFP si colloca la Regione Marche, ove, quindi, è senz'altro auspicabile evitare il ricorso ad un approccio meramente correttivo dell'esistente e frammentato quadro regolatorio che, per lo più, scaturisce dalla sovrapposizione tra l'originaria disciplina legislativa regionale in materia di "formazione professionale" (ossia quella che è destinata all'acquisizione o all'aggiornamento delle competenze professionali, ma non al conseguimento di titoli di studio che sono proprio del sistema nazionale di istruzione e formazione) e che talora continua ad essere citata nelle premesse degli atti amministrativi relativi alla leFP (si vedano la legge regionale del 26 marzo 1990, n. 16 sull'"Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale" e il regolamento regionale del 5 agosto 1992, n. 33 sulla "Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale"), la disciplina europea e nazionale direttamente vigente in tema di istruzione professionalizzante e in particolare di leFP, gli accordi progressivamente raggiunti tra lo Stato e le Regioni in tema di leFP, e l'affastellato susseguirsi delle delibere amministrative di vario contenuto prescrittivo che sono state adottate dagli organi regionali a diverso titolo competenti in tema di istruzione, formazione professionale e lavoro al fine di consentire l'attivazione dei percorsi formativi della leFP e di adeguare l'offerta regionale alle numerose innovazioni che si sono determinate nell'ambito dell'istruzione professionalizzante a livello nazionale (ad esempio, con riferimento al repertorio delle qualifiche, al sistema duale, all'istruzione di livello terziario, o ancora all'offerta formativa finanziata con il PNRR).

Ben diversamente, appare senz'altro opportuno che nella Regione qui in esame sia avviato con decisione e risolutezza un percorso finalmente proattivo - auspicabilmente condiviso con gli Enti nazionali che sono dotati di particolare e consolidata esperienza nel settore della leFP - che consenta la rapida approvazione di un'apposita normativa legislativa in tema di leFP, così colmando una lacuna che impedisce non solo un organico e stabile consolidamento delle politiche regionali in questo ambito di rilevante interesse pubblico, ma anche opportune prospettive di sviluppo in senso coerente con le richieste connesse ai fabbisogni formativi e professionali ivi presenti.

La scelta tra i due modelli generalmente adottati dalle altre Regioni che hanno seguito questo approccio - e cioè tra il modello esclusivo e il modello inclusivo - dipenderà dalla "visione" che il legislatore regionale delle Marche intenderà adottare: affrontare in modo diretto le tematiche dell'istruzione e formazione professionale nel quadro del politiche regionali sull'istruzione e sull'educazione, oppure affiancare la disciplina della leFP alle altre politiche regionali inerenti al mondo del lavoro (ivi compresa la "forma-

zione professionale” in senso stretto) e allo sviluppo economico della sua comunità e del suo territorio.

La scelta tra i due modelli da parte del legislatore regionale, a ben vedere, potrebbe essere determinata anche da considerazioni di rilievo politico ed istituzionale. In particolare, l'impostazione accolta andrebbe collegata alla “visione” che il legislatore regionale intende adottare circa la “missione” dell'istruzione professionalizzante, ossia se privilegiare l'aspetto della leFP che è strettamente collegato alla funzione educativa dei giovani ovvero, diversamente, valorizzarne il ruolo nel complesso nelle politiche regionali collegate al mondo del lavoro e delle professioni.

Da questo punto di vista, allora, nel momento di avvio del percorso di scrittura di un'auspicabile legge regionale occorre riflettere attentamente, da un lato, sugli obiettivi strategici delle politiche pubbliche che l'istituzione regionale intende perseguire nella definizione della disciplina legislativa di questo ambito formativo che, per sua natura, ha un carattere trasversale tra educazione e lavoro; e, dall'altro lato, sulla complementarietà tra il sistema regionale della leFP e le politiche territoriali complessivamente collegate al lavoro, alla formazione professionale e allo sviluppo economico, ivi comprese, non da ultimo, le politiche attive del lavoro che ormai hanno cruciale rilievo nell'ambito dei servizi erogati dalle istituzioni formative, anche alla luce delle misure di riforme e di investimento previste per l'attuazione del PNRR.

Infine, la scelta del modello andrà senz'altro collegata allo specifico assetto politico-amministrativo che connota l'organizzazione dei vertici politico-istituzionali della Regione Marche, ossia, detto in breve, occorrerà tenere conto della ripartizione delle competenze - e quindi delle deleghe - tra gli Assessorati e tra le strutture amministrative regionali e, quindi, tra i soggetti che determinano gli indirizzi politico-amministrativi e gli apparati che provvedono all'attuazione delle politiche regionali negli ambiti dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro e delle attività produttive. In specie nella Regione Marche, nell'ultima Giunta sono stati assegnati compiti distinti tra l'Assessore con le deleghe al “Lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni e formazione professionale”, e l'Assessore con le deleghe alla “istruzione, università e diritto allo studio, politiche giovanili”, mentre è presente un “Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione”, al cui interno sussistono un “Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali” (poi ridenominato “Settore Formazione professionale, orientamento, e aree di crisi complessa), e un “Settore Istruzione, innovazione sociale e sport”. È evidente che l'assenza di competenze direttamente ed espressamente concernenti la leFP, e la permanenza delle predette distinzioni e differenziazioni tra i vertici politici e tra gli apparati burocratici non sembra agevolare un visione unitaria in tema di leFP.

In definitiva, proprio mediante l'esercizio della competenza legislativa la Regione Marche potrà effettivamente concorrere alla specifica definizione del ruolo da attribuire alla stessa leFP nell'ambito delle politiche pubbliche che la Regione intende porre in

essere ai fini della promozione sociale e dello sviluppo economico della sua comunità e del suo territorio.

In ogni caso, nell'auspicabile legge regionale sulla leFP, sarà necessario affrontare i seguenti aspetti per così dire essenziali al fine di dar luogo ad un sistema effettivamente rispondente a canoni di buon governo: a) indicare i principi ispiratori e le finalità del sistema regionale di leFP, richiamando, tra l'altro, i principi posti a livello nazionale in ordine alla libertà dell'educazione e alla parità di accesso ai percorsi formativi, e dunque ricordando i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti nella leFP; b) precisare il ruolo della Regione, delle altre pubbliche autorità e, in particolare, delle formazioni sociali accreditate che agiscono in nome della sussidiarietà orizzontale che è costituzionalmente riconosciuta e garantita; c) definire i principi organizzativi e funzionali del sistema regionale di leFP, assicurandone un'effettiva pari dignità rispetto al sistema dell'istruzione e garantendo un adeguato ed efficiente sistema di certificazione delle competenze; d) disciplinare gli elementi costitutivi dell'offerta formativa regionale in coerenza con l'assetto ordinamentale a carattere unitario che è vigente a livello nazionale, e di cui si tratterà, più approfonditamente, nel prossimo paragrafo; e) disciplinare i soggetti attuatori dei percorsi formativi, ivi compresa la disciplina sull'accreditamento in modo da garantire trasparenza e qualità al sistema regionale della leFP; f) definire la programmazione dei percorsi formativi e le modalità di gestione e di finanziamento delle attività formative, in modo da assicurare la necessaria stabilità dell'offerta (evitando dunque il meccanismo degli avvisi e dei bandi, e, invece, ricorrendo ad una programmazione che trovi fondamento nelle procedure di convenzionamento con i soggetti accreditati) e da garantire l'adeguata sostenibilità finanziaria nella predisposizione e nello svolgimento dei percorsi (mediante formule di finanziamento caratterizzate dall'attribuzione di budget connessi all'applicazione del principio dei costi standard pro capite, quale costo di erogazione del servizio in condizioni di efficienza, calcolato secondo una metodologia pubblica e trasparente in coerenza con i criteri indicati dalla normativa europea); g) precisare gli aspetti informativi e conoscitivi e le relative attività di monitoraggio e vigilanza in modo da dar luogo ad un sistema complessivamente improntato ai canoni della trasparenza e dell'efficienza.

4. Lo stato dell'arte e il rispetto dei principi di unitarietà del sistema nazionale della leFP

Circa la Regione Marche, come già ricordato, successivamente al 2001 non è stata approvata un'apposita disciplina legislativa organica, sicché si è agito in tema di leFP mediante atti adottati in via amministrativa, in particolare con delibere di Giunta e conseguenti atti adottati dagli organi responsabili in via politico-amministrativa a vario titolo competenti (determinazioni dirigenziali e direttoriali), per lo più in base alla normativa europea, a quella statale e alle intese e degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Tra gli atti che costituiscono, per così dire, i punti principali di riferimento vanno citate le Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001, n. 1035 del 28/06/2010 e n. 349 del 10/04/2017; tra gli ultimi atti, si possono ricordare la delibera della Giunta regionale n. 1016 del 2022 sull'offerta formativa del sistema duale finanziata con il PNRR, la delibera della Giunta regionale n. 1186 dell'8/8/2022 che ha dettato le "Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta formativa di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale a valere su risorse statali ordinarie e risorse PNRR per l'anno formativo 2022-2023", le Deliberazioni della Giunta regionale n. 547 del 20.4.2023, n.1934 del 12.12.2023, n. 1143 del 31.7.2023, e n.1896 del 11.12.2024. Tra l'altro, può sottolinearsi che in questa Regione, a differenza da quanto previsto dall'ordinamento nazionale della leFP, si continua a prevedere anche l'attivazione di corsi biennali di leFP che sono destinati ai giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti e che, alla data di avvio delle attività formative, abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e abbiano frequentato almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado con successo.

Inoltre, circa l'offerta dei percorsi in sussidiarietà da parte degli Istituti professionali di Stato accreditati dalla Regione Marche, l'Accordo tra la Regione Marche (Assessorato alla formazione professionale e lavoro) e l'USR delle Marche, dell'11.1.2024 prevede che, di norma, le attività di leFP svolte dalle Istituzioni scolastiche utilizzino le risorse di organico, finanziarie e strumentali ad esse assegnate sulla base della normativa vigente, e quindi senza determinare oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Tuttavia, sino all'anno formativo 2023/24 le attività integrative, svolte al di fuori dell'orario curriculare, sono state finanziate dalla Regione sulla base dell'offerta formativa programmata, nei limiti delle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili a legislazione vigente, mentre per gli anni scolastici successivi le parti si sono riservate di verificare le possibili modalità di finanziamento delle attività. Infine, in base al decreto dirigenziale del Settore "formazione professionale - orientamento - aree di crisi complesse" n. 567/2024, la programmazione dei percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali accreditati deve essere effettuata in un'ottica di complementarità, di integrazione e di non sovrapposizione con l'offerta formativa leFP già presente sul territorio regionale.

Con la progressiva adozione di atti amministrativi e con i conseguenti provvedimenti di specificazione e di attuazione si sono fornite alcune indicazioni di base, per così dire essenziali, dell'offerta di istruzione professionalizzante nella Regione Marche. Ma l'assenza di un quadro legislativo impedisce di dare luogo ad un vero e proprio sistema regionale, sistematico ed organico, della leFP, che non soltanto assicuri stabilità e certezza dell'offerta formativa professionalizzante nel medio e lungo periodo, ma anche la compatibilità, la coerenza e la completezza della disciplina regolatoria vigente nella Regione Marche rispetto ai principi di carattere unitario che sono dettati dal legislatore statale, e che quindi connotano il sistema nazionale della leFP.

In definitiva, i riferimenti essenziali del sistema regionale della leFP - e quindi della configurazione dei rapporti tra l'Amministrazione, i soggetti erogatori dei percorsi e gli utenti dei servizi formativi - sono riassunti in documenti amministrativi che permangono nella piena, permanente e variabile discrezionalità della stessa Amministrazione regionale. Si è dato vita, dunque, a un progressivo accumularsi di regole ed eccezioni non soltanto esposte in modo assai sommario e sintetico, ma anche suscettibili di continui e parziali aggiustamenti che, posti sempre in via amministrativa, non consentono di disporre di un vero e proprio "quadro normativo" capace di esprimere con chiarezza, completezza, organicità e sistematicità l'assetto regolatorio del sistema regionale della leFP.

Pertanto, appare necessario stabilizzare, chiarire e completare il presente assetto regolatorio, mediante un'auspicabile legge regionale sul sistema della leFP, legge per la cui corretta stesura è opportuno ricordare le sei seguenti "norme generali sull'istruzione" (vincolanti la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n, Cost.) relative ai due sistemi di istruzione professionalizzante - e cioè la leFP e l'Istruzione professionale - e che sono ricavabili dal decreto legislativo n. 61/2017.

- 1) All'interno del "sistema formativo di Istruzione e Formazione" sono contemporaneamente presenti e tra loro distinti due sistemi di istruzione professionalizzante, il "sistema dell'Istruzione Professionale" (IP) e il "sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale" (leFP) (vedi art. 1, comma 4, art. 2, comma 1, e art. 7, comma 1), e tali sistemi hanno, per espressa previsione legislativa, "diversa identità" (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017). **Ciò significa che nella disciplina legislativa del sistema regionale della leFP va necessariamente distinta la presenza dei due sistemi, quello della leFP e quello dell'Istruzione Professionale, quale specifici, diversi e autonomi sistemi di istruzione professionalizzante.**
- 2) I due sistemi di istruzione professionalizzante, leFP e IP, non solo hanno "diversa identità" (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017), ma allo stesso tempo sono anche pari ordinati in quanto dotati di "pari dignità" (sempre art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017). Ciò implica che, **nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP, l'assetto organizzativo e funzionale della leFP non soltanto va necessariamente distinto da quello dell'Istruzione Professionale, ma va anche disciplinato in modo da**

non subordinarlo, ovvero di regolarlo in modo da garantirne parità di trattamento rispetto al sistema dell'Istruzione Professionale, e ciò deve valere sia nei riguardi dei soggetti erogatori delle prestazioni formative (le istituzioni formative accreditate), sia rispetto ai soggetti (giovani, famiglie, utenti) che usufruiscono o intendono usufruire dei relativi percorsi formativi.

- 3) Il quinto anno della IP è strutturato dalle istituzioni scolastiche "in modo da consentire [...] di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni" (art. 4, comma 5 del D.lgs. n. 61/2017). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale della leFP può essere previsto che in sede di programmazione regionale sia consentito che l'ultimo anno dell'Istruzione Professionale sia strutturato in modo da assicurare non l'automatico conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, ma l'acquisizione di crediti per l'ammissione all'esame relativo al predetto conseguimento**. Senza un'apposita disposizione legislativa regionale che preveda tale attività di programmazione, dunque, la predetta acquisizione di crediti non sarà ammissibile.
- 4) Il sistema della IP è raccordato con quello della leFP mediante la Rete nazionale delle scuole professionali avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomuna - in base alle norme dettate con l'apposito decreto ministeriale approvato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli enti locali - le istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall'altro lato, le istituzioni formative accreditate della leFP (art. 7 del D.lgs. n. 61/2017). Ciò significa che **nella disciplina del sistema regionale di leFP va prevista la presenza della predetta Rete nazionale delle scuole professionali, e conseguentemente va consentita l'adesione a quest'ultima da parte delle istituzioni formative accreditate della leFP secondo la disciplina approvata in sede nazionale previa intesa in Conferenza Unificata**.
- 5) I due sistemi di istruzione professionalizzante (IP e leFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni "passaggi" che sono regolati dai "criteri generali" dettati dal decreto legislativo n. 61/2017, e che saranno disciplinati, nelle singole "fasi", da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, e sull'accordo il comma 2, del D.lgs. n. 61/2017). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale della leFP va necessariamente prevista la presenza dei predetti passaggi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto legislativo n. 61/2017 e della specifica regolamentazione dettata dall'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni**.
- 6) I diplomi di Istruzione Professionale e le qualifiche e i diplomi della leFP sono ufficialmente qualificati come "titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di Istruzione e Formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13" (art. 8, comma 8, del D.lgs. n. 61/2017). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP va**

necessariamente previsto il riconoscimento sia dei titoli di Istruzione Professionale, che delle qualifiche e dei diplomi della leFP quali titoli di studio tra loro correlati nel predetto Repertorio nazionale.

Ancora, nella predisposizione di un'auspicabile legge regionale sulla leFP occorrerà tenere in considerazione le sei seguenti "norme generali sull'istruzione" (vincolanti la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n, Cost.) che, espressamente dedicate al sistema della leFP, sono sempre ricavabili dal decreto legislativo n. 61/2017.

- 1) Dopo la scuola secondaria di primo grado è garantito agli studenti il diritto di scegliere tra i percorsi offerti dai due sistemi di Istruzione Professionalizzante, quelli quinquennali della IP e quelli triennali e quadriennali della leFP, in quanto ciascun allievo, per l'appunto, "può scegliere" tra quelli quinquennali della IP, e quelli triennali e quadriennali della leFP "realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (vedi art. 2, comma 1). Ciò significa **che nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP deve essere previsto per ciascuno studente che abbia concluso la scuola secondaria di primo grado, il diritto di "scegliere" i percorsi della leFP, garantendo quindi le effettive condizioni di procedere a tale scelta.** La disciplina del modello territoriale di leFP, dunque, non può precludere questo diritto mediante una normativa che non preveda in alcun modo o comunque limiti la possibilità di scegliere i percorsi triennali e quadriennali di leFP, o comunque condizioni o subordini il predetto diritto a forme "miste" o "ibride" tra leFP e IP (ad esempio, percorsi annuali o biennali di leFP che seguono il primo anno o il biennio nella IP).
- 2) La leFP concorre all'assolvimento del diritto-dovere all'Istruzione e Formazione (art. 2, comma 1). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale leFP va necessariamente previsto che anche mediante i percorsi della leFP si proceda all'esercizio del diritto-dovere all'Istruzione e Formazione nel rispetto delle normative nazionali in materia di livelli essenziali delle prestazioni.**
- 3) I percorsi triennali e quadriennali di leFP sono realizzati dalle "istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" (art. 2, comma 1, lett. b) e, in via sussidiaria, dalle "istituzioni scolastiche che offrono percorsi di Istruzione Professionale [...] previo accreditamento regionale" (art. 4, comma 4). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP va necessariamente previsto che i percorsi di leFP siano erogati da istituzioni formative accreditate e, soltanto in via sussidiaria e sempre previo accreditamento regionale, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP.**
- 4) Dopo la qualifica professionale nella leFP è garantito il diritto di scelta dello studente che "può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale [...] oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le

istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006" (art. 8, comma 7). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP va necessariamente prevista la presenza della predetta filiera verticale (accesso al quarto anno dei percorsi di leFP, ovvero passaggio al quarto anno dei percorsi di IP) per gli allievi che conseguono la qualifica nella leFP.**

- 5) La disciplina nazionale prescrive le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di leFP da parte della IP in via sussidiaria, e in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite dagli "accordi" tra la singola Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e dalla realizzazione di tali percorsi di leFP nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione secondo i "criteri generali" stabiliti con un apposito decreto ministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1 (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo). Tra l'altro, si introduce un'unica modalità di erogazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche accreditate, venendo così meno le due modalità - quella integrativa e quella complementare - che erano state introdotte con il D.P.R. n. 87/2010 (che è progressivamente disapplicato, a partire dalle prime classi attivate nell'anno scolastico 2018-2019 negli istituti professionali). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP va necessariamente prevista l'erogazione dei percorsi di leFP in via sussidiaria nel rispetto delle predette e molteplici condizioni, indicate in modo innovativo nel decreto legislativo n. 61/2017 e specificate nei conseguenti atti attuativi (decreto ministeriale e accordi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale), e deve cessare l'erogazione dei percorsi in sussidiarietà secondo le precedenti modalità ormai non più consentite.**
- 6) A favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di leFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIM), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIM, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale" (art. 14, comma 3). Ciò significa che **nella disciplina legislativa del sistema regionale di leFP va necessariamente prevista la presenza del cosiddetto "corso annuale" integrativo per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di leFP, nel rispetto delle predette intese tra le singole Regioni e il MIM.**

Infine, occorrerà tenere conto delle disposizioni di principio che sono state poste dalla legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", filiera ove è prevista anche la presenza delle istituzioni formative accreditate. In via generale, la disciplina legislativa del sistema regionale di leFP non

soltanto dovrà tenere conto del complesso regolatorio collegato all'innovativa presenza della "filiera formativa tecnologico-professionale" (e che è costituito anche dai numerosi atti normativi adottati per dare attuazione alla predetta legge), ma **dovrà rispettare anche le nuove "norme generali sull'istruzione" (vincolanti la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n, Cost.) che, con riferimento a coloro che conseguono il diploma professionale al termine dei percorsi di leFP, sono state introdotte in ordine alle modalità di accesso agli ITS Academy e al sostenimento dell'esame di Stato.**

Più in particolare, con la predetta legge si è previsto che:

"4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:

- a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;*
 - b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
- 5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."*

Pertanto, si tratta di disposizioni che, nei confronti di coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali della leFP introducono, rispettivamente, due nuove discipline circa l'accesso ai percorsi ITS Academy e il sostenimento dell'esame di Stato presso un istituto professionale. In entrambi i casi agli studenti e alle studentesse "che hanno conseguito il diploma professionale" ovvero ai "soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali", è attribuita la possibilità, e dunque il diritto di utilizzare nuove modalità di accesso ai percorsi di ITS Academy e di sostenimento dell'esame di Stato presso un istituto professionale. **Si tratta, quindi, di nuove situazione giuridiche di vantaggio che dovranno essere assicurate - e non contraddette - dalla disciplina legislativa regionale in tema di leFP.**



INDICE

Presentazione.....	5
La Istruzione e Formazione Professionale nelle Marche	
Situazione e scenari (a cura di E. Gotti)	7
1. I numeri del sistema	8
2. Il Sistema Duale nelle Marche: sviluppo e sfide	11
3. Il quadro normativo e di governance: una fragilità strutturale.....	13
4. I fabbisogni professionali del sistema imprese nelle Marche	16
5. Le fonti di finanziamento.....	19
6. La necessità ed il valore di un solido sistema di leFP	21
7. Conclusioni	23
 Per una legge della Regione Marche in materia di leFP (a cura di G.M. Salerno)...	25
Premessa	27
1. La competenza legislativa regionale in tema di leFP	28
2. Il quadro ricostruttivo a livello nazionale: approcci e modelli.....	29
3. La scelta del modello e i contenuti essenziali di una legge sulla leFP	33
4. Lo stato dell'arte e il rispetto dei principi di unitarietà del sistema nazionale della leFP	36

Impaginazione e stampa
Tipografia Giammarioli snc
Via Enrico Fermi 8/10 - 00044 Frascati (Roma)
Tel. 06.942.03.10 - www.tipografiagiammarioli.com
Dicembre 2025